

ATTO CAMERA**ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02561-A/117****Dati di presentazione dell'atto**

Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 209 del 27/07/2009

Firmatari

Primo firmatario: [GIBIINO VINCENZO](#)
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 27/07/2009

Stato iter: CONCLUSO il 27/07/2009

Partecipanti allo svolgimento/discussione

PARERE GOVERNO **27/07/2009**
[VEGAS GIUSEPPE](#) VICE MINISTRO ECONOMIA E FINANZE

Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 27/07/2009
ACCOLTO IL 27/07/2009
PARERE GOVERNO IL 27/07/2009
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 27/07/2009
CONCLUSO IL 27/07/2009

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/2561-A/117
presentato da
VINCENZO GIBIINO
testo di
lunedì 27 luglio 2009, seduta n.209

La Camera,
premessò che:

il patrimonio di edilizia residenziale pubblica è utilizzato da persone particolarmente fragili sotto il profilo sociale ed economico e pertanto l'esigenza di intervenire prioritariamente su tale patrimonio risponde non solo agli obiettivi generali di contenimento dei consumi e di rilancio dell'economia, ma anche e soprattutto ad esigenze di carattere sociale, per prevenire le conseguenze dei costi energetici (la cosiddetta «*fuel poverty*», che è all'ordine del giorno degli organismi internazionali);

in assenza di finanziamenti specifici o di incentivi è però evidente che gli enti gestori non sono in condizione di intervenire sul proprio patrimonio, in quanto, contrariamente al privato proprietario, non hanno nessuna possibilità di recuperare l'investimento, né attraverso un aumento dell'affitto (vietato dalle leggi regionali che regolano il settore), né attraverso il risparmio conseguito dagli utenti: il rischio è quindi di non poter intervenire proprio là dove il bisogno è più forte;

il piano anticrisi per il rilancio dell'economia del paese deve affrontare prioritariamente i problemi strutturali del nostro sistema, che attengono principalmente a due temi:

da una parte la necessità di riconversione del sistema produttivo, per renderlo competitivo a livello europeo e mondiale, dando maggiore impulso ai settori che possono contribuire alla lotta al cambiamento climatico ed al conseguimento degli obiettivi ambientali europei;

dall'altra l'aiuto alle famiglie per aumentarne la capacità di spesa e ridurre la crescita dell'esclusione sociale dei soggetti più deboli;

in particolare è possibile intervenire sul settore edilizio con una norma, sostanzialmente di carattere interpretativo, che conferisca certezza della possibilità di estendere la deduzione del 55 per cento per gli interventi di riqualificazione finalizzata al risparmio energetico, negata dall'interpretazione dell'Agenzia delle entrate in merito (risoluzione n. 340/E del 1° agosto 2008), laddove sembra considerare non ammissibili alla detrazione le spese affrontate da soggetti pubblici quali gli *ex* IACP, da una parte, e dall'altra dichiara non ammissibili alle agevolazioni le spese sostenute da proprietari di alloggi in affitto; tale interpretazione è palesemente contraddittoria con gli obiettivi del provvedimento, di incentivare gli interventi da parte di chi non avesse la possibilità di investire ingenti risorse: in questo caso, infatti, il proprietario che riqualifica la sua casa già recupera l'investimento sui risparmi conseguiti, mentre il proprietario di un alloggio affittato non ha alcuna possibilità di recuperarlo se non attraverso quegli incentivi che l'Agenzia delle entrate ha negato con la predetta risoluzione;

con l'applicazione al patrimonio di alloggi sociali pubblici (circa 750.000 alloggi di proprietà degli *ex* IACP, aziende pubbliche soggette ad imposizione IRES e IRAP), sarebbe possibile attivare entro il 31 dicembre 2011 un piano di interventi di riqualificazione energetica di base (sostituzione caldaie, inserimento di valvole termostatiche, trasformazione di impianti singoli in collettivi, sostituzione di serramenti) per 500 mila alloggi con un importo stimato pari a circa 2 miliardi di euro. Un piano nazionale imponente, che porterebbe a risparmi dal 30 al 40 per cento sui consumi e sulle emissioni di CO₂;

tale piano potrebbe essere totalmente autofinanziato, senza necessità di ricorso a finanziamenti pubblici, con interventi di finanza innovativa quali il meccanismo del finanziamento tramite terzi effettuato dalle ESCO; le condizioni necessarie per tale programma, che unito al Piano casa consentirebbe un effettivo rilancio del settore edilizio e dell'indotto collegato (produttori di caldaie, produttori di infissi ecc.) sono:

la possibilità di intervenire scaricando una parte dei costi dell'intervento sull'utente finale (che vedrebbe comunque ridotta la sua bolletta energetica fin dal primo momento);

la possibilità di recuperare, se del caso, anche in un periodo di 10 anni, pari al tempo di ammortamento dell'intervento a valere sui risparmi attesi, il 55 per cento dell'investimento effettuato da parte del proprietario o gestore;

il provvedimento avrebbe un peso limitato sul bilancio statale, se si valuta che l'attivazione del piano (che senza tale supporto non ha alcuna possibilità di essere implementato, a causa della carenza di risorse del sistema dell'edilizia pubblica) porterebbe ad un flusso positivo per l'erario in termini di IVA e di imposte dirette pagate dalle imprese costruttrici, pari in totale a 500 milioni di euro;

occorre pertanto rendere esplicita l'estensione della detrazione del 55 per cento al recupero energetico del patrimonio residenziale sociale in affitto (ovvero l'individuazione di formule di incentivo che consentano un'entrata equivalente);

occorre inoltre assicurare l'applicazione alle famiglie meno abbienti, cui va garantita parità di trattamento, anche dell'agevolazione di cui l'articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevede una detrazione dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, di una quota delle spese sostenute sino ad un importo massimo delle stesse di lire 150 milioni ed effettivamente rimaste a carico, per la realizzazione degli interventi di ristrutturazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di introdurre le opportune misure interpretative affinché le detrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e all'articolo 1, commi da 344 a 350 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applichino anche alle spese sostenute, a decorrere dal 1° gennaio 2009, per i medesimi interventi effettuati sugli alloggi di edilizia residenziale pubblica e sulle loro pertinenze, di proprietà dagli istituti autonomi case popolari comunque denominati, regolarmente assegnati, concessi in locazione a titolo di abitazione principale, sia ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, se le spese sono sostenute dal locatario, sia ai fini dell'imposta sul reddito delle società, se le spese sono sostenute dagli istituti autonomi case popolari comunque denominati.

9/2561-A/117.(Testo modificato nel corso della seduta)Gibiino.

Classificazione EUROVOC:

CONCETTUALE:

abitazione, aiuto sociale, casa popolare, fiscalità, povertà, riscaldamento, risparmio

energetico, sistema di finanziamento

SIGLA O DENOMINAZIONE:

ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI (IACP)